



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)

Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo,
richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c.;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)

Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 18/04/2023, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia iscritta al n. 3898/2021 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
impugnazione ruolo/avviso di addebito; accertamento negativo dell'obbligo contributivo;

T R A

Falcomatà Luciano (c.f. FLCLCN56M31H224R), rappresentato e difeso, in virtù di procura
in atti, dall'Avv. T. Balboni;

Ricorrente

CONTRO

I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, anche in qualità di mandatario di S.C.C.I. S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti S. Imbriaci e D. Adornato, in virtù di procura in atti;

Resistente

E

I.N.A.I.L.- L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. C. Folino, in virtù di procura in atti;

Resistente

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 28.10.2021, il ricorrente indicato in epigrafe, ha formulato opposizione a intimazione di pagamento n. 09420159019130261000 in relazione alle seguenti cartelle e avvisi di addebito n. 09420120026984071000, n. 39420120003609728000, n. 39420130000249272000, n. 39420130001656711000, n. 39420130002062267000, n. 09420140000650881000, n. 39420140000388048000, n. 09420140017740645000, n. 39420140001612416000, n. 39420140001716837000, n. 39420140003649015000, n. 09420150010307092000, n. 39420150000876681000, n. 09420150021617415000, n. 39420160000175629000.

In particolare ha eccepito la mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi sottesi nonché la prescrizione quinquennale dei crediti ivi indicati in relazione al periodo successivo alla data di notificazione dell'atto.

Rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto la declaratoria di estinzione, per intervenuta prescrizione, dei crediti riportati negli avvisi n. 39420140003649015000, n. 39420150000876681000, n. 39420160000175629000, e nelle cartelle n. 09420150010307092000, n. 09420150021617415000.

In seguito a richiesta di chiarimenti sull'oggetto dell'impugnazione, formulata con ordinanza del 4.10.2022, con note di trattazione scritta depositate l'11.04.2023 è stata espressa rinuncia alla domanda in relazione agli avvisi/cartelle n. 39420140003649015000, n. 09420150010307092000, n. 39420150000876681000, n. 09420150021617415000, n. 39420160000175629000, non presenti nell'intimazione di pagamento opposta, ed è stato precisato come non fosse contestata altresì la notifica degli avvisi/cartelle impugnati.

Si è costituito in giudizio l'Inps che, oltre a rilevare l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire e in ragione dell'applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis nonché il difetto di legittimazione passiva di SCCI S.p.a..

Nel merito ha evidenziato l'attualità del credito contributivo e la tardività della domanda la quale, esperita ex art. 615 c.p.c., comporterebbe un aggiramento del disposto dell'art. 24, comma 5, d.lgs. 46/99. Ha inoltre sostenuto che nel calcolo dei termini di prescrizione è necessario tener conto dell'art. 37 comma 2, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 e dell'art. 11 comma 9, d.l. 182/2020 conv. in l. 21/2022.

Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.

Si è costituito in giudizio l'Inail che ha sollevato il difetto di interesse ad agire, l'attualità del credito e la tardività della domanda ai sensi dell'art. 24 D.l.vo 46/1999, oltre a rilevare l'onere del concessionario a produrre atti idonei ad interrompere la prescrizione.

Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.

Il ricorso è inammissibile.

Occorre in via preliminare evidenziare come, a dispetto dell'apparente oggetto del giudizio, costituito da un'opposizione a intimazione di pagamento risalente al 2015, la domanda sia invero formulata avverso il contenuto dell'estratto di ruolo relativo alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento citata.

Sulla riqualificazione della domanda da parte del Giudice non può serbarsi alcun dubbio, anche alla luce dell'orientamento della Suprema Corte (Cass. civ. Sez. III Ord., 27/11/2018, n. 30607) secondo cui "In virtù del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti".

Pertanto, avendo ad oggetto la domanda un'opposizione a intimazione di pagamento risalente al 2015 e, dunque, a circa sette anni precedenti l'iscrizione a ruolo della causa, cela di fatto un'opposizione a estratto di ruolo rispetto alla quale occorre vagliare l'interesse ad agire.

Sul punto va osservato come si siano pronunciate recentemente le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. civ. Sez. Unite, 06-09-2022, n. 26283), espressesi favorevolmente in ordine all'applicazione, anche ai procedimenti pendenti, dell'art. 12, comma 4 bis, D.P.R. n. 602 del 1973.

Una volta ricostruito il quadro degli orientamenti giurisprudenziali esistenti, che hanno declinato in vario modo "l'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo", e rilevati il proliferare del contenzioso da un lato, nonché l'inefficienza della riscossione coattiva dall'altro, le Sezioni Unite hanno sottolineato come sia intervenuto il legislatore "*il quale, con D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art. 3-bis, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che "L'estratto di ruolo non è impugnabile", ma anche che "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle con una pubblica amministrazione". Appare chiara la latitudine applicativa della nuova norma che "riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione del D.Lgs. n. 46 del 1999 artt. 17 e 18 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 49, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta la L. n. 689 del 1981 art. 27 e D.Lgs. n. 285 del 1992 art. 206, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17)".*

Ciò premesso, ponendo l'attenzione sull'estratto di ruolo, i Giudici di legittimità, dopo aver illustrato la ratio della norma, ne hanno definito il significato, sostenendo che "La prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 19 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata sentenza n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22). 14.1.- Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo; di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso

in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)".

Orbene, in applicazione di tali principi di diritto, non essendo posta in contestazione – per stessa ammissione del ricorrente – la notifica degli atti impugnati, il ricorso va dichiarato inammissibile.

In omaggio al principio di soccombenza le spese di lite - da liquidarsi come in dispositivo ex art. 4, comma 1, DM 147/2022 – seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico del ricorrente.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei resistenti Inps e Inail in solido, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., delle spese di lite da liquidarsi in € 1.850,00, oltre accessori come per legge.

Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..

Così deciso in Reggio Calabria, lì 18/04/2023.

Il Giudice
Dott. Francesco De Leo